



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un

delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il **Comune di Ortacesus**, di seguito per brevità denominata **il Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, il Comune sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sindaco Fabrizio Mereu e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

Il Comune consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune, che opera nel settore della Pubblica Amministrazione, e che ha sede in Ortacesus, Via P. Giovanni XXIII, n. 22, tel.070/98 04 214; fax 070/98 04 139; cell. Sindaco 334 69 78 956 e mail sociali@comune.ortacesus.ca.it; Pec protocollo.ortacesus@servizipostacert.it, sito www.comune.ortacesus.ca.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Giardinaggio, manutenzioni;

Precisa inoltre che **il Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune, che consente a **n. 2 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 3 soggetti** nell'arco dell'anno, **individua nel Sindaco Fabrizio Mereu** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **il Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **Il Comune** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **al Comune** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **del Comune** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **del Comune**.

Art.8


L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e il Comune.

Art.9


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 26 aprile 2016


Il Sindaco del Comune di Ortacesus
Fabrizio Mereu



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Scheda riassuntiva del comune di Ortacesus

Ubicazione comune	Ortacesus, Via P. Giovanni XXIII, n. 22
Centralino	070/98 04 214
Fax	070/98 04 139
Cellulare Sindaco	334 69 78 956
E mail Servizio Sociale	sociali@comune.ortacesus.ca.it
Pec	protocollo.ortacesus@servizipostacert.it
Sito	www.comune.ortacesus.it
Sindaco	Fabrizio Mereu
Tutor	Fabrizio Mereu
Convenzione LPU sottoscritta	26/04/2016
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none">• Giardinaggio, manutenzioni.
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none">• 2 soggetti contemporaneamente;• 3 soggetti nel corso dell'anno.



COMUNE DI ORTACESUS

Provincia del Sud Sardegna

09040 - Via Papa Giovanni XXIII n. 22 -

e-mail: sociali@comune.ortacesus.ca.it

pec: protocollo@pec.comune.ortacesus.ca.it

Tel. 070 9804214- 9804139

Prot. 975

Li, 28/02/2024

Conv. Pubb. Utile.

m_dg*09200902204		
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI Ufficio di Registrazione		
N. <i>641</i>	<i>28/2/2024</i>	
UOR	CC	EUO
Funzione	Macchinista	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Presidente del T.O. di Cagliari

Tribunale Ordinario

Piazza Repubblica

09100 Cagliari

presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it

cristina.desogus@giustizia.it

e p.c. prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it

OGGETTO: Informazioni relative alla procedura di aggiornamento dati della Convenzione stipulata in data 20.04.2016 tra questo Comune e il Tribunale Ordinario di Cagliari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Con riferimento alla Convenzione in oggetto si comunicano le seguenti variazioni.

1. Legale rappresentante pro-tempore: Sindaco Dott.ssa Lecca Maria Carmela
2. Persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa: Dott.ssa Lecca Maria Carmela
3. Pec: protocollo@pec.comune.ortacesus.ca.it
4. Sito istituzionale: www.comune.ortacesus.su.it

Visto,

Cagliari, 28.2.2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Nessuna variazione si segnala per gli altri dati.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ass. Soc. Dott.ssa Roberta Sirigu

(F.to digitalmente)
Roberta Sirigu
Comune di
Ortacesus
28.02.2024
10:21:50
GMT+01:00

